

Nota informativa su

L'Assegno sociale agli stranieri: pexo el tacon del sbrego".

La oramai famosissima vicenda dell'assegno sociale agli stranieri si arricchisce ogni giorno di nuovi capitoli in cui regna sovrana la demagogia e l'incompetenza che alimentano unicamente la xenofobia ed una disastrosa legislazione ai danni di tutti, italiani compresi.

Con queste sintetiche note tecniche puntiamo a fare chiarezza sulla questione affinché se ne possa discutere con la dovuta conoscenza.

L'Assegno Sociale. Di che si tratta.

Fino al 1996 l'AS era chiamato Pensione Sociale. Il suo nome fu cambiato proprio per precisare che non si trattava di una prestazione determinata dal versamento dei contributi previdenziali (pensione) ma di una prestazione assistenziale economica (assegno). I fondi per pagare l'AS vengono quindi dalla fiscalità generale (dalle tasse) anche se l'ente erogatore è l'Inps.

L'assegno sociale viene riconosciuto ai cittadini con almeno 65 anni se hanno un reddito pari a zero o di minimo importo (si tiene conto anche del reddito dell'eventuale coniuge).

La legge prevede esplicitamente che l'anziano debba risiedere e vivere in Italia.

Per il 2008 l'importo dell'AS è pari a 395,59 euro al mese. A ciò possono aggiungersi sulla base di diversi criteri (ad es. avere almeno 70 anni) delle "maggiorazioni sociali" per cui il suo importo può arrivare a 500 euro. In presenza di altre condizioni l'importo può però anche ridursi.

In Italia gli anziani che ne beneficiano sono oltre 800.000 di cui più di 38.000 risiedono in Veneto. Nell'70% dei casi si tratta di donne che hanno fatto le casalinghe per tutta la vita. Ci sono poi persone che non hanno maturato i contributi per avere una pensione e non hanno altri redditi.

AS e la nazionalità dell'anziano

Hanno diritto all'AS i cittadini italiani come pure quelli di San Marino e i rifugiati (per effetto delle convenzioni internazionali).

Ne possono beneficiarne anche ai cittadini dell'UE ed i cittadini extracomunitari solo però se sono in possesso di ulteriori e specifici requisiti.

AS ed anziani non italiani

Gli ulteriori e specifici requisiti richiesti agli anziani di nazionalità non italiana (ad esclusione, come sopra precisato, dei cittadini di San Marino e dei rifugiati) sono cambiati nel tempo.

- Nel 1998 la legge 40 concede l'AS agli stranieri che hanno un permesso di soggiorno della validità di un anno.
- Nel 2000 la regola cambia e l'AS viene concesso solo agli stranieri con la Carta di soggiorno (che si può avere solo dopo almeno 5 anni di presenza regolare in Italia).
- Lo scorso anno (2007) sono intervenuti dei sostanziali cambiamenti sui titoli di soggiorno per gli stranieri extracomunitari. Questi cambiamenti hanno determinato un buco normativo rispetto ai requisiti richiesti per l'AS.

Nello stesso tempo sono emersi alcuni casi di abuso che riguardano invece i cittadini comunitari, gli emigranti italiani e i profughi italiani.

Per capire meglio distinguiamo le quattro diverse situazioni.

1) I cittadini provenienti dai Paesi extra UE. Dallo scorso anno, a seguito del recepimento delle direttive della Unione Europea, il cittadino extra UE può far inserire nella propria *Carta di soggiorno* (che cambia nome e si chiama ora *Permesso di soggiorno CE di lunga durata*) anche i genitori a carico, compresi quelli arrivati in Italia da poco tempo.

Il Governo non ha però contemporaneamente ripristinato il requisito dei 5 anni di presenza nel territorio nazionale e in conseguenza di ciò anche gli anziani, iscritti nel *Permesso di soggiorno Ce di lunga durata* dei loro figli, indipendentemente dal periodo di presenza in Italia, sono entrati a far parte dei possibili beneficiari dell'AS.

Naturalmente sono rimasti fermi i requisiti dell'età e dell'assenza di reddito.

2) I cittadini comunitari. In linea generale i cittadini di uno Stato dell'Unione che lavorano, studiano e risiedono in un altro Paese dell'Unione hanno la possibilità di beneficiare di tutti i servizi e le assistenze sociali dello Stato che li ospita. Vale per il giovane italiano che studia nel Regno Unito come per il polacco che vive e lavora in Germania.

Ciò precisato va aggiunto che la libera circolazione delle persone ha reso molto più semplice, per tutti i cittadini dell'Unione, entrare ed uscire da un Paese all'altro.

Questo fatto è alla base di alcuni casi di abuso da parte di anziani provenienti dai Paesi poveri dell'UE che, dopo un periodo di residenza in Italia e aver richiesto ed ottenuto l'AS, sono rientrati nel loro Paese di origine facendo venir meno il requisito della residenza in Italia.

3) Gli italiani emigrati all'estero

Altre situazioni di abuso dell'AS sono state individuate anche tra i gli emigranti italiani (o i loro figli) in America Latina (Paesi poveri che offrono una assistenza sociale molto limitata). In questi casi gli emigranti che hanno mantenuto la doppia cittadinanza hanno ottenuto l'AS ma, vivendo stabilmente all'estero, hanno perso il requisito della residenza in Italia.

4) I profughi italiani

Lo status di profugo viene riconosciuto dal Ministero degli Interni ai cittadini italiani ed i loro figli che sono rimpatriati per motivi di guerra o forzatamente nel nostro Paese dalle ex colonie d'Africa (Libia, Somalia, Eritrea ed Etiopia) o che abitavano territori in cui è cessata la sovranità nazionale (Istria e Dalmazia). Anche in questo caso sono stati segnalati possibili abusi sempre relativi al requisito della residenza in Italia.

Due problemi da risolvere:

Il primo: c'è un vuoto di normativa che va coperto per garantire una corretta ed equa assegnazione dell'AS. Se è impensabile una distribuzione senza regole dell'AS è però altrettanto improponibile la sua negazione completa nei confronti dell'anziano straniero. Infatti ogni limitazione di accesso al Welfare, specie verso i cittadini non italiani, deve rispettare sempre le norme della Costituzione Italiana, le Direttive dell'Ue e le Convenzioni internazionali. Pena la sua possibile invalidazione.

Il secondo: gli abusi relativi alla residenza. Possono essere fatti dai cittadini neo comunitari, gli emigranti italiani e i profughi italiani.

La legge infatti precisa, da sempre, che se il titolare va all'estero per un periodo superiore ad un mese l'AS viene sospeso (ad esclusione di gravi malattie). Se vi rimane per più di un anno viene revocato.

In questi casi un problema che si è finora dimostrato come difficile da risolvere in modo efficace è quello dei controlli sulla reale permanenza in Italia.

Le soluzioni individuate nel DL 112/2008

Il Governo in carica aveva inserito, a nostro avviso giustamente, nel Decreto Legge 112 la riproposizione, del requisito obbligatorio dei 5 anni di regolare soggiorno in Italia, per tutti: italiani e non.

Nella discussione per la conversione in legge del DL nella Commissione Affari Costituzionali della Camera sono stati presentati dagli onorevoli on. De Poli (UDC-Veneto) , Zeller (SVP - Alto Adige) e Brigandi (Marche - Lega Nord) emendamenti ulteriormente restrittivi. Nello specifico il periodo di soggiorno minimo in Italia è stato infatti portato a 10 anni e si è aggiunto anche l'obbligo di aver lavorato, ed in via continuativa (cioè senza licenziamenti o dimissioni) per almeno 10 anni.

Tali proposte sono state fatte proprie dal Governo che le ha fissate nel maxiemendamento al DL 112 presentato all'Assemblea della Camera con la richiesta del voto di fiducia che è stato accordato dalla maggioranza il 23 luglio scorso.

Il testo è oggi all'ordine del giorno dell'Assemblea del Senato per la votazione finale che dovrà avvenire entro il 24 agosto, pena la decadenza del DL.

A questo proposito va anche detto che il Governo, in sede di votazione con fiducia alla Camera ha fatto proprio un Ordine del Giorno presentato dall'on. Margherita Miotto (Veneto- PD) che richiedeva la cancellazione del requisito dei 10 anni di lavoro continuativo.

Dichiarazioni in questo senso sono state fatte nella giornata odierna dal Ministro Sacconi e da altri esponenti del Governo.

L'effetto del provvedimento approvato alla Camera dei Deputati

Le nuove condizioni introdotte, di fatto, precludono ogni possibilità sia all'anziano straniero che a quello italiano di ottenere l'AS.

E' anche possibile che l'AS, essendo una prestazione sociale e non un diritto previdenziale, venga revocato anche a tutti gli attuali beneficiari se non in possesso dei nuovi requisiti. In pratica il 99% degli attuali beneficiari a seguito dell'assenza del requisito dei 10 anni di lavoro continuativo.

Le soluzioni possibili

E' evidente che il requisito dello svolgimento di attività lavorativa va cancellato completamente. In questo modo verrebbe anche rispettata la natura e le finalità dell'AS: dare un reddito minimo agli anziani che non hanno altro.

Più complessa è invece la questione del requisito relativo al periodo di soggiorno in Italia che potrebbe determinare delle limitazioni per gli stranieri e gli emigranti italiani, con o senza doppia cittadinanza.

Il raddoppio del requisito del periodo di permanenza (10 anni) in Italia riduce notevolmente il diritto all'AS per i cittadini stranieri pur garantendo una non esclusione a priori dalla prestazione per questi anziani.

Nello stesso tempo colpisce anche gli emigranti italiani di ritorno dai Paesi poveri.

E' invece da ritenere coerente nella sua impostazione la proposta originale del Governo di ripristinare il requisito minimo dei 5 anni di soggiorno regolare.

Annotazioni finali

Le dimensioni del caso

Tutto il clamore sulla vicenda degli AS percepiti in modo abusivo da cittadini comunitari (in particolar modo romeni e polacchi), da emigranti italiani di ritorno e da profughi italiani o ottenuti da anziani extracomunitari giunti da poco tempo in Italia ed iscritti nel Permesso di soggiorno CE di lunga durata, si basa su quali dati numerici?

Al momento non è dato di saperlo anche perché l'Inps ha fornito dai dati parziali e generici (*). In tutti i casi si possono ipotizzare numeri molto limitati.

(*)

La difficoltà nella individuazione del numero dei cittadini stranieri che beneficiano dell'AS è determinato probabilmente da diversi fattori. Si deve tener conto che si devono individuare e distinguere le seguenti tipologie di beneficiari:

- *nati all'estero ma cittadini italiani (caso emigranti di ritorno);*
- *nati in Italia, cittadini italiani ma non più residenti in Italia (caso emigranti);*
- *nati all'estero e cittadini non italiani (caso immigrati);*
- *nati all'estero che hanno acquisito la cittadinanza italiana prima o dopo la concessione dell'AS;*
- *nati all'estero con il titolo di soggiorno di rifugiati;*
- *profughi.*

Le informazioni apparse sulla stampa recentemente comunque indicano nel Veneto e nel Friuli VG le due regioni con una più alta presenza di AS i cui titolari sono stranieri.

Ciò potrebbe trovare una spiegazione in considerazione di più fattori:

- o Veneto e Friuli sono le due Regioni dove, da una parte, è stata più consistente la emigrazione italiana verso l'America Latina;*
- o sono anche quelle Regioni che più ospitano cittadini della ex Jugoslavia, dalla quale, a seguito delle guerre etniche sono fuggite famiglie intere, anziani compresi;*
- o sono infine le Regioni dove è rientrato il maggior numero di profughi da Istria e Dalmazia.*

Welfare nazionale e anziani stranieri

La presenza di stranieri anziani in Italia è, dal punto di vista quantitativo, assolutamente modesta, specie tra gli immigrati extracomunitari. Tale è destinato a rimanere per i limiti che la legislazione pone ai ricongiungimenti familiari che per altri ostacoli di natura sociale e culturale.

Considerando i migranti italiani di ritorno e i profughi italiani va rilevato che sono fenomeni in via di ridimensionamento.

Nel primo caso perché Paesi come l'Argentina ed il Brasile hanno superato le gravissime crisi economiche che negli scorsi anni avevano messo alla fame (specie in Argentina) le loro popolazioni e quindi invogliato i nostri emigranti a ritentare la fortuna in Italia.

Nel secondo perché il passare degli anni sta riducendo progressivamente la quantità delle persone con questo status.

In crescita è, e sarà, invece, il numero degli anziani provenienti dai Paesi poveri dell'Unione Europea che si riuniscono ai figli immigrati in Italia.

Questo fenomeno è determinato da un fattore oggettivo (la libera circolazione delle persone) e da alcuni fattori soggettivi come la opportunità di non vivere da soli (se i figli sono tutti emigrati all'estero), la necessità dei genitori che lavorano di affidare ai nonni i figli, la possibilità di contare su cura sanitarie più qualificate.

Ad ostacolare la riunificazione delle famiglie vi sono essenzialmente due fattori: la naturale tendenza degli anziani a non spostarsi (in questo caso emigrare) dai luoghi in cui vivono da tempo o da sempre e il costo della vita in Italia.

USR Cisl ed Anolf Veneto

Mestre, 30 luglio 2008